

4Science S.p.A.

Sede legale in Milano, Viale A. Papa n. 30,

Capitale sociale Euro 62.307 i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 02451840397

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REDATTA AI
SENSI DELL'ART. 2441, COMMI 5 e 6 DEL CODICE CIVILE**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione, la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressivo fino a massimi Euro 5 milioni (cinquemilioni), comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale (l' "Aumento di Capitale"), da effettuarsi con la procedura di Accelerated Bookbuilding ("ABB").

Il collocamento sarà riservato a investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129.

Il processo di ABB, consente di offrire le azioni in modo ordinato mediante la raccolta di ordini che può avvenire in un arco temporale ristretto.

L'Aumento di Capitale potrà essere emesso e sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione del 31 dicembre 2025, con l'obiettivo di procedere prontamente alla predetta raccolta di capitali. Qualora l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro il predetto termine, il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.

Le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione

Il Consiglio di Amministrazione di 4Science ritiene che l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6, c.c. soddisfi uno specifico interesse sociale per le seguenti ragioni.

L'Aumento di Capitale è finalizzato anzitutto a integrare e rafforzare le dotazioni patrimoniali e finanziarie della Società al fine di supportare gli obiettivi di crescita e sviluppo della stessa e raccogliere celermente nuove risorse finanziarie.

In particolare, l'Aumento di Capitale permetterà alla Società di dotarsi di nuove risorse finanziarie liquide e subito utilizzabili e, allo stesso tempo, consentirà di cogliere rapidamente le opportunità di mercato per supportare il piano di crescita della Società e il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici, consentendo lo sviluppo dei progetti già facenti parte del proprio piano industriale.

L'esclusione del diritto di opzione, con riferimento all'Aumento di Capitale, è diretta conseguenza delle finalità di reperimento di nuove risorse. In particolare, l'esclusione del diritto di opzione ha altresì l'obiettivo di consentire a primari investitori di entrare nel capitale sociale della Società. Tale assunto è vero anche in ragione delle caratteristiche dei potenziali investitori che potrebbero essere

disposti a sottoscrivere l'Aumento di Capitale, i quali sarebbero in grado di fornire nuove risorse finanziarie alla Società con tempistiche rapide. Mediante l'esclusione del diritto di opzione, la Società attraverso il reperimento di nuove risorse presso terzi, amplierà la propria compagine societaria, con conseguente maggiore capacità finanziarie per sostenere e facilitare lo sviluppo la crescita ed il rafforzamento della posizione patrimoniale e finanziaria della Società.

Determinazione del prezzo minimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e criteri per la determinazione del prezzo di emissione

Per quanto concerne la fissazione del prezzo di emissione delle nuove azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale, il Consiglio di Amministrazione, in data 21 marzo 2025, coerentemente con la prevalente prassi di mercato per operazioni analoghe a quella prospettata, ha altresì deliberato di proporre all'Assemblea dei soci di delegare al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, nell'ambito dei tempi e delle modalità stabiliti dall'Assemblea stessa e nell'imminenza del collocamento, l'esatto prezzo di emissione e sottoscrizione, con indicazione del relativo sovrapprezzo, nonché l'esatto numero finale di azioni da offrire in sottoscrizione.

L'individuazione di un criterio di determinazione del prezzo di emissione anziché di un prezzo puntuale consente, infatti, al Consiglio di Amministrazione di definire il prezzo solo all'esito del collocamento, sulla base dell'effettivo valore di mercato che viene attribuito alle azioni della Società da parte degli investitori destinatari del collocamento. Il processo di *accelerated bookbuilding* prevede infatti che le nuove azioni siano offerte agli investitori in un arco temporale breve e che siano gli investitori stessi ad indicare il prezzo al quale sarebbero disposti a sottoscrivere un certo numero di azioni.

Premesso quanto sopra, si ricorda che il prezzo di emissione delle nuove azioni deve essere determinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c. e quindi in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Per le società le cui azioni non siano quotate su mercati regolamentati (quale è il caso della Società) il prezzo di emissione delle azioni deve essere pertanto determinato in base al valore del patrimonio netto, da intendersi come valore "economico" della Società, e non come patrimonio netto contabile.

Per gli emittenti le cui azioni siano ammesse a quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione o mercati assimilabili agli stessi, è peraltro prassi utilizzare quale metodo valutativo (ai fini della verifica del valore del proprio capitale), il metodo delle quotazioni di borsa (in quanto in grado di meglio fornire una valutazione continua degli emittenti).

In particolare, si ritiene che il criterio della quotazione di Borsa, quale criterio per la verifica circa la congruità del prezzo di emissione, costituisca il metodo più idoneo a fornire un'indicazione del reale valore economico del capitale della Società, in quanto il valore di negoziazione delle azioni esprime il

valore attribuito dal mercato alle azioni scambiate, riflettendo le aspettative del mercato circa l'andamento economico e finanziario della Società. Peraltro al prezzo c.d. "spot", ossia il prezzo di Borsa del momento in cui viene posta in essere l'operazione di ABB è prassi applicare uno sconto che, sulla base della consolidata prassi per operazioni similari viene ritenuto congruo se incluso in un *range* tra il 18% e il 32%.

In tale contesto si evidenzia, quindi, che il prezzo di emissione delle nuove azioni verrà determinato, tenuto conto (i) delle condizioni del mercato mobiliare, (ii) della qualità e quantità delle manifestazioni di interesse pervenute dagli investitori destinatari del collocamento e, in ogni caso, (iii) non potrà essere inferiore alla media ponderata del valore di mercato delle azioni nei 180 (centottanta) giorni di borsa aperta antecedenti la data di esecuzione dell'Aumento di Capitale come eventualmente rettificata mediante l'applicazione di uno sconto nella misura massima del 32%.

La proposta sottoposta alla Vostra approvazione prevede quindi che l'Assemblea dei soci determini, secondo quanto sopra esposto, i criteri ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella determinazione dell'esatto prezzo di emissione e sottoscrizione, con indicazione del relativo sovrapprezzo, nonché l'esatto numero finale di azioni da offrire in sottoscrizione, in ogni caso nel rispetto di ogni previsione regolamentare o di legge. Appare infatti opportuno che, in prossimità dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale, sia accertato il valore di mercato delle nuove azioni. Qualora infatti si procedesse fin da ora a stabilire un prezzo fisso di emissione delle azioni, sorgerebbe il rischio che tale prezzo non corrisponda al valore di mercato delle medesime al momento dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., si ricorda che la congruità del prezzo di emissione delle azioni deve essere, inoltre, attestata dal Collegio Sindacale.

Effetti sul valore unitario delle azioni e diluizione

L'emissione delle nuove azioni determinerà una diluizione della partecipazione al capitale sociale della Società degli attuali azionisti, in misura variabile e non ipotizzabile, in quanto dipenderà dal numero di nuove azioni effettivamente sottoscritte dagli investitori.

Godimento delle azioni di nuova emissione

Le nuove azioni da emettersi nell'ambito dell'Aumento di Capitale avranno godimento regolare e, quindi, attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni in circolazione al momento della relativa emissione. Le Nuove Azioni saranno ammesse alla quotazione sul Mercato MTF Direct Market, organizzato e gestito da Wiener Borse AG.

Le modifiche statutarie

Nel caso in cui l'Assemblea di 4Science approvi l'Aumento di Capitale saranno apportate al testo dell'articolo 6 dello Statuto le conseguenti modificazioni di seguito indicate, evidenziando in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento.

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 6.) Capitale sociale e azioni.	
Il capitale sociale ammonta a euro 62.307,00 (sessantaduemilatrecentosette virgola zero zero) ed è diviso in n. 7.150.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.	(invariato)
Le azioni sono emesse in forma dematerializzata.	(invariato)
In caso di aumento del capitale le azioni possono essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati	(invariato)
Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto	(invariato)
<i>(non presente)</i>	L'Assemblea straordinaria in data 16 maggio 2025 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressiva, per l'importo massimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), comprensivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e 6, c.c., mediante emissione di massime n. 2.000.000 di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, da liberarsi con conferimento in denaro, da collocarsi presso investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129; il termine di cui all'articolo 2439 c.c. è fissato alla data del 31 dicembre 2025, salva, in ogni caso, la

Si segnala che le proposte modifiche statutarie in questione non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 c.c..

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di 4Science S.p.A.

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;

- preso atto del parere di congruità rilasciato dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, c.c.;

delibera

1) di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressiva, per l'importo massimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), comprensivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e 6, c.c., mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, da liberarsi con conferimento in denaro, alle seguenti condizioni:

- l'esatto prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione e la parte di aumento da imputare a capitale e a sovrapprezzo, nonché l'esatto numero di azioni da emettere (nel limite comunque massimo di n. 2.000.000 di azioni ordinarie), saranno determinati dall'organo amministrativo in prossimità del collocamento, tenuto conto anche (i) delle condizioni del mercato, nonché (ii) della qualità e quantità delle manifestazioni di interesse pervenute dagli investitori, (iii) fermo restando che il prezzo minimo non potrà essere inferiore alla media ponderata del valore di mercato delle azioni nei 180 (centottanta) giorni di borsa aperta antecedenti la data di esecuzione dell'Aumento di Capitale;

- le azioni di nuova emissione vengono offerte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., per le ragioni meglio esposte in narrativa, riconoscendosi quindi l'esistenza del relativo interesse sociale;

- le azioni di nuova emissione vengono quindi offerte esclusivamente a (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129;

- il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2439, comma secondo, cod. civ., viene fissato al giorno 31 dicembre 2025, salva, in ogni caso, la facoltà di chiusura anticipata dello stesso;

- le azioni di nuova emissione vengono offerte avranno godimento regolare;

- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto;

- viene aggiunta all'articolo 6 dello Statuto sociale vigente la seguente clausola transitoria:

“1. L’Assemblea straordinaria in data 16 maggio 2025 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressiva, per l’importo massimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), comprensivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5 e 6, c.c., mediante emissione di massime n. 2.000.000 di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, da liberarsi con conferimento in denaro, da collocarsi presso investitori qualificati, come definiti dall’articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129; il termine di cui all’articolo 2439 c.c. è fissato alla data del 31 dicembre 2025, salva, in ogni caso, la facoltà di chiusura anticipata dello stesso.

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, conferendogli tutti i poteri necessari per dare materiale esecuzione all’Aumento di Capitale, ivi compresi tutti quelli necessari ed opportuni per (i) il perfezionamento e l’esecuzione dell’operazione di aumento di capitale e, in particolare, il potere di determinare il numero definitivo delle azioni da emettere ed offrire in sottoscrizione in funzione delle risultanze del Collocamento e di definire, entro il limite del prezzo minimo determinato secondo quanto sopra deliberato e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2441, comma 6, c.c., il prezzo definitivo di emissione delle azioni di nuova emissione nonché la sua suddivisione tra capitale nominale e sovrapprezzo, e (ii) il deposito al Registro delle Imprese dell’attestazione di cui all’articolo 2444 del codice civile nonché dello statuto riportante l’importo aggiornato del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile, con la soppressione della relativa clausola transitoria.”

Ravenna, li 21 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente